

Decreto Rettore

Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;

TENUTO CONTO che il tavolo della Contrattazione Decentrata d'Ateneo, nella riunione tenutasi in data 30 luglio 2026, ha approvato il nuovo testo del "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 2 ottobre 2026 con cui è stato approvato il testo del "Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";

CONSIDERATO OPPORTUNO procedere alla relativa approvazione del regolamento;

CONSIDERATO infine, che il Coordinatore dell'Area Affari Generali, Avv. Diego D'Amico, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 È emanato il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Il Regolamento di cui al precedente articolo 1 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

Il Rettore

Gianluigi Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	4
Art. 2 – Attività oggetto dell’incentivazione	4
Art. 3 - Gruppo di lavoro	5
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	6
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	6
Art. 6 - Quota del 20 per cento	6
TITOLO II – INCENTIVO PER LAVORI O CONCESSIONI DI LAVORI	7
Art. 7 - Graduazione della misura incentivante.....	7
Art. 8 - Disciplina della modifica dei contratti	7
Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
TITOLO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE O CONCESSIONE DI SERVIZI.....	9
Art. 10 - Graduazione della misura incentivante.....	9
Art. 11 – Disciplina della modifica dei contratti	10
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	10
TITOLO IV – NORME COMUNI	11
Art. 13 - Principi in materia di valutazione	11
Art. 14 - Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per beni e servizi	11
Art. 15 - Attività articolate e singole	12
Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	12
Art. 17 - Attività del personale dirigenziale	12
Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi.....	12
Art. 19 – Accordo quadro	13
Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo.....	13
Art. 21 - Norme transitorie e finali	14

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche, di cui all'art. 2, c. 1, relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici e concessioni, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. n.36/2023, Codice dei contratti pubblici (d'ora in avanti "Codice") e dal presente Regolamento. Gli incentivi sono riconosciuti anche per i servizi e le forniture di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice, ovvero ove è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo non può essere superiore al 2%, calcolata sul valore stimato dell'affidamento, posto a gara, inclusi i costi per la manodopera e la sicurezza - IVA esclusa - e senza considerare il ribasso di aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Per le concessioni, la misura complessiva dell'incentivo non può essere superiore al 2%, calcolata sul valore stimato della concessione stessa, inteso come valore del fatturato complessivo, stimato dall'Ente concedente e che il concessionario è destinato a generare per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA (Parere MIT n. 4023 del 5 febbraio 2026).
La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Titoli II e III. Il contributo fiscale IRAP pari all'8% non è incluso nell'incentivo, ma è a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) per l'80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche;
 - b) per il restante 20%, per le finalità di cui al successivo art. 6, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo è necessario che le relative somme siano preventivamente inserite nel quadro economico dell'intervento di riferimento, al fine di attestarne la copertura di spesa.

Art. 2 – Attività oggetto dell'incentivazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), è riconosciuta per le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, di seguito riportate:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto (RUP);
 - collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico – amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.
2. Anche se non espressamente prevista nell'elenco delle attività incentivabili di cui all'Allegato I.10 al Codice, la quota in oggetto è riconosciuta, per analogia, anche per l'incentivazione dell'attività di progettazione

per servizi e forniture (parere MIT 21 giugno 2024, n. 2678).

3. Nell'ambito di adesione a convenzioni/accordi quadro Consip o di altro strumento di acquisto ex art. 3, comma 1, lett. cc), dell'allegato I.1 al Codice, sono incentivabili le attività svolte precedute da attività istruttorie e procedurali, che richiedono valutazioni tecniche/amministrative effettivamente espletate da parte dei componenti del gruppo di lavoro. Inoltre, non è dovuto l'incentivo per attività amministrative come, a titolo esemplificativo, la predisposizione degli ordini di adesione ad una convenzione/AQ Consip (Corte dei Conti, Sezione Controllo Veneto, delibera n. 297 del 2024.).
La ripartizione dell'incentivo, relativa a convenzioni/accordi quadro Consip o di altro strumento di acquisto ex art. 3, comma 1, lett. cc), dell'allegato I.1 al Codice, è effettuata secondo le tabelle di cui all'Art.12, nelle quali sono indicate le percentuali attribuite alle singole prestazioni professionali incentivabili.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. Le funzioni tecniche sono svolte dal personale di Ateneo, ovvero di altre Amministrazioni, appositamente nominato.
Con apposito provvedimento, il Dirigente/Responsabile della struttura competente costituisce l'apposito "*gruppo di lavoro*" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, specificando compiti e funzioni di ogni soggetto e tempi di svolgimento del servizio.
Il gruppo di lavoro può includere i collaboratori, figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie allo svolgimento delle attività incentivabili che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle operazioni necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività di cui all'art. 2, comprese le attività di supporto al RUP.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
Può altresì essere coinvolto il personale della propria società in house a condizione che:
 - a) l'attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell'ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 cit.;
 - b) l'Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l'ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all'art. 45 cit.;
 - c) restino fermi sia i limiti dell'accantonamento effettuato dall'Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, autorizzato dal proprio dirigente/responsabile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di contratto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli, nonché motivata in sede di rendiconto dal Responsabile Unico del Progetto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente/Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
8. In caso di vacanza di un posto o indisponibilità documentata di un componente del gruppo di lavoro, la quota di incentivo spettante a tale figura viene automaticamente riassorbita dai restanti membri che

abbiano effettivamente supplito alla funzione, previa attestazione del RUP.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dalla Direzione Risorse Umane competente per il pagamento del trattamento economico del personale.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 500.000 se non di particolare importanza. Ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice, sono considerati beni e servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, per qualità o importo delle prestazioni. In questi casi il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP. Il citato art. 32 dell'allegato II.14 al Codice individua inoltre alcune tipologie di servizi considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo dell'affidamento.
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ex art. 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) le procedure aventi ad oggetto, lavori servizi e forniture assegnate mediante affidamento diretto, salvo le ipotesi nelle quali, anche laddove la normativa vigente consenta l'utilizzo della forma semplificata dell'affidamento diretto, si proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa evidenziata nella proposta del Responsabile Unico del Progetto;
 - f) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, i compiti e le funzioni di cui all'allegato I.10 al Codice non effettivamente espletati da componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3, in caso di adesione a strumenti di acquisto ex art. 3, comma 1, lett. cc), dell'allegato I.1 al Codice.
 - g) i lavori di manutenzione ordinaria ad eccezione di quelli di particolare importanza. Si intendono di particolare importanza i lavori di manutenzione ordinaria complessi sotto il profilo tecnologico o che richiedono l'apporto di una pluralità di soggetti e competenze, ovvero quelli per i quali è prevista la redazione di un progetto o di una stima economica dell'intervento. Per quanto riguarda invece i servizi di manutenzione ordinaria, si rimanda integralmente a quanto già precisato alla precedente lett. b) del presente comma;
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal personale incaricato o prive dell'attestazione del Responsabile Unico del Progetto;

- c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo di Ateneo, in capo al Direttore Generale, che valuta le esigenze di cui ai commi precedenti e, sentiti i dirigenti interessati, ne stabilisce l'allocatione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili.

TITOLO II – INCENTIVO PER LAVORI O CONCESSIONI DI LAVORI

Art. 7 - Graduatoria della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione dell'importanza dell'opera da realizzare:

IMPORTO A BASE D'ASTA	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO FINO A € 1.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO O DA € 1.000.000,01 A 5.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO O OLTRE € 25.000.000,00
FINO A € 1.000.000,00	2,00%			
DA € 1.000.000,01 A 5.000.000,00	2,00%	1,90%		
DA € 5.000.000,01 A € 25.000.000,00	2,00%	1,90%	1,80%	
OLTRE I € 25.000.000,00	2,00%	1,90%	1,80%	1,70%

2. Le forniture con posa in opera si configurano come lavori quando le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche (Delibera Anca del 06/09/2023, n. 389). Tale circostanza deve essere motivata in sede di rendiconto dal Responsabile Unico del Progetto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera.

Art. 8 - Disciplina della modifica dei contratti

1. Le modifiche dei contratti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo

secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara.

2. L'incentivo è calcolato sul nuovo importo lordo determinato a seguito di modifica, quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
3. Non concorrono ad alimentare la quota di incentivi quelle modifiche che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto così come definite all'art. 120 del Codice.

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere. La quota incentivante è riconosciuta per tutte le prestazioni effettivamente svolte, anche quando siano rese dalla medesima persona.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE MASSIMA
Programmazione della spesa per investimenti	1,00%
R.U.P. (Programmazione)	1,00%
R.U.P. (Progettazione)	5,00%
R.U.P. (Esecuzione)	5,00%
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ****	6,00%
R.U.P. (Affidamento)	1,00%
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento****	1,00%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento) ****	3,00%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento) ****	3,00%
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3,00%
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,00%
redazione del progetto esecutivo	12,00%
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3,00%
Verifica progetto	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	3,00%
direttore dei lavori	15,00%
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) **	10,00%
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione *	5,00%
Collaudo tecnico/amministrativo/ Regolare esecuzione ***	5,00%

Collaudo statico/Funzionale	7,00%
coordinamento dei flussi informativi	1,00%

- * l'incentivo sarà corrisposto esclusivamente al direttore dei lavori o al direttore operativo, per prestazioni effettivamente svolte, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- ** La quota sarà così ripartita Direzione Operativa 7 % e Ispettore di Cantiere 3%. Qualora sia individuata solo la figura del direttore dei lavori, alla stessa sarà corrisposta anche la quota dell'intero "ufficio di direzione dei lavori";
- *** La quota è ripartita in parti uguali tra i membri della commissione, ad esclusione del presidente a cui è riconosciuta un'aliquota superiore del 10% rispetto a quella degli altri componenti;
- **** Al Responsabile Unico del Progetto saranno corrisposte le quote dei collaboratori se non nominati.
2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, salvo quanto previsto al precedente articolo 5, comma 1, lett. f).

TITOLO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE O CONCESSIONE DI SERVIZI

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante per l'acquisizione o concessione di servizi è così graduata, in ragione dell'importanza del servizio in affidamento:

IMPORTO A BASE D'ASTA	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO FINO A € 500.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIV O DA € 500.000,01 A 1.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIV O OLTRE € 5.000.000,00
FINO A € 500.000,00	2,00%			
DA € 500.000,01 A € 1.000.000,00	2,00%	+ 1,90%		
DA € 1.000.000,01 A 5.000.000,00	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	
OLTRE € 5.000.000	2,00%	+ 1,90%	+ 1,80%	+ 1,70%

2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante per l'acquisizione di forniture è così graduata, in ragione dell'importanza complessità della fornitura in affidamento:

IMPORTO A BASE D'ASTA	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO FINO A € 1.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO DA € 1.000.000,01 A 5.000.000,00	MISURA MASSIMA DELL'INCENTIVO OLTRE € 5.000.000,00
FINO A € 1.000.000,00	2,00%		
DA € 1.000.000,01 A € 5.000.000,00	2,00%	+1,80%	
OLTRE € 5.000.000	2,00%	+1,80%	+1,70%

3. Gli incentivi per i contratti di forniture e servizi sono attribuiti, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, a condizione che sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP (cfr. pareri MIT nn. 3622 del 23/06/2025 e 2865 del 26/09/2024).

Art. 11 – Disciplina della modifica dei contratti

- Le modifiche dei contratti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara.
- L'incentivo è calcolato sul nuovo importo lordo determinato a seguito di modifica, quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120 del Codice.
- Non concorrono ad alimentare la quota di incentivi quelle modifiche che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto così come definite all'art. 120 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITA' TECNICA	PERCENTUALE MASSIMA
Programmazione della spesa per investimenti	1,00%
R.U.P. (Programmazione)	1,00%
R.U.P. (Progettazione)	6,00%
R.U.P. (Esecuzione)	8,00%
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione **	6,00%
R.U.P. (Affidamento)	2,00%
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento **	1,00%

Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnica e amministrativa dell'intervento) **	6,00%
Progettazione	16,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	6,00%
Predisposizione dei documenti di gara	3,00%
Direttore esecuzione del contratto (D.E.C.)	18,00%
Ufficio di direzione esecutiva del contratto (direttore/i operativo/i – D.O.)	11,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione *	5,00%
Verifica di conformità	10,00%

* l'incentivo sarà corrisposto esclusivamente al direttore dell'esecuzione o al direttore operativo, per prestazioni effettivamente svolte, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

** Al Responsabile Unico del Progetto saranno corrisposte le quote dei collaboratori se non nominati.

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, salvo quanto previsto al precedente articolo 5, comma 1, lett. f).

TITOLO IV – NORME COMUNI

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della proposta di attribuzione dell'incentivo, il Responsabile Unico del Progetto tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

All'uopo il Responsabile unico del Progetto trasmetterà al Dirigente/Responsabile, apposita relazione che evidenzia ogni singolo aspetto sopra citato, oltre la ripartizione degli incentivi per i soggetti interessati, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 18
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, non dipendente da errori o omissioni del progetto posto a base di gara, ovvero da responsabilità del personale incaricato.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 - Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto per beni e servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 114, comma 7, del Codice, i compiti del DEC sono svolti, di norma, dal Responsabile Unico del Progetto.

2. L'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il DEC deve essere diverso dal RUP. In tali casi, la nomina del Direttore dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo "DEC") compete al Dirigente dell'Unità organizzativa di riferimento dell'intervento.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. collaboratori, direttori operativi, ispettori di cantiere), compete al Responsabile Unico del Progetto attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate, ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 17 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, è incluso nella ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale che svolge funzioni di cui all'allegato I.10 al Codice. Al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Direttore Generale, ovvero il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile e appositamente individuato dallo stesso Direttore Generale, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte.
2. L'incentivo per funzioni tecniche non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma quali destinatari dell'incentivo.
3. La Direzione Risorse Umane, all'atto dell'erogazione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale è tenuta a trasmettere al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio, le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari.

Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione delle cause ammesse dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella.
3. Qualora durante l'affidamento dei contratti di servizi e forniture si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma di progetto aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella.
5. Qualora si verificano ritardi nell'espletamento delle attività di collaudo/verifica di conformità, all'organo di collaudo non verrà corrisposto l'incentivo.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 – Accordo quadro

1. In caso di accordo quadro bandito dalla stazione appaltante, il calcolo dell'incentivo alle funzioni tecniche avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza dunque prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati.

Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, lavoro, servizio, fornitura, concessione.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun personale nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.

Qualora il procedimento si interrompa per cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del personale, l'incentivo è garantito per le attività regolarmente prestate sulla base di percentuali fisse calcolate sul fondo maturato:

10% se l'interruzione avviene dopo l'approvazione degli atti di programmazione;

30% se l'interruzione avviene dopo la validazione della progettazione o la redazione dei documenti di gara;

50% se l'interruzione avviene dopo la pubblicazione del bando o l'invio delle lettere di invito."

4. Per le attività di durata pluriennale, successive alla determina a contrarre, è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Responsabile della Struttura con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità del presente articolo.
6. A seguito di atto di liquidazione da parte del dirigente/responsabile, il pagamento degli incentivi sarà curato dalla Direzione Risorse Umane e dalla Direzione Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del vigente Codice.
2. Il presente Regolamento si applica altresì ai contratti attivi e passivi, le cui fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) sono state avviate nella vigenza dell'attuale codice (D.lgs. 36/2023).
3. Il presente Regolamento si applica, ancora, agli incarichi per funzioni tecniche affidati in vigenza del D.lgs. 50/2016 relativi a lavori, servizi, forniture, concessioni per i quali sono stati pubblicati i bandi o inviati gli inviti a presentare offerta dopo il 1.7.2023, data di entrata in vigore del Codice.
4. Per i soli dirigenti, il presente Regolamento si applica alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche se riferite a procedure avviate ma ancora in corso.
5. l'abrogazione di tutte le disposizioni del regolamento che richiamano il previgente Codice dei contratti pubblici;
6. la trasmissione annuale alle Organizzazioni Sindacali dell'elenco degli incarichi incentivati.